Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Sabato, 6 marzo 1982   SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1982.

Esercizio temporaneo di funzioni del Capo dello Stato da parte del Presidente del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;

Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a partire dal 7 marzo prossimo;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione per far luogo alla supplenza;

Decreta:

La supplenza prevista dall'art. 86, primo comma, della Costituzione delle funzioni del Presidente della Repubblica è esercitata, per le funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal Presidente del Senato a partire dal 7 marzo 1982 sino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI

(1223)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1009**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara . . . . Pag. 1740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1010**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 1741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1011**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 1742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1012**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste . . . . Pag. 1743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1013**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina . . . . Pag. 1744

1982

LEGGE 5 marzo 1982, n. **63**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.
Pag. 1744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1982, n. **64**.
Emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 1982 . . . . Pag. 1746

Avviso di rettifica (Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807).
Pag. 1746

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 10 dicembre 1981.
Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 24.849.120.550, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento . . . . Pag. 1746

DECRETO 10 dicembre 1981.
Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 199.290.930, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento . . . . Pag. 1747

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 25 settembre 1981.
Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato.
Pag. 1748

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 4 febbraio 1982.
Aggiornamento delle zone sismiche della regione Piemonte . . . . Pag. 1748

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 24 febbraio 1982.
Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci Pag. 1749

DECRETO 6 giugno 1981.
Coefficiente di ragguaglio per il 1980, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici . . . . Pag. 1751

Ministero del tesoro

DECRETO 8 febbraio 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia . . . . Pag. 1752

DECRETO 16 febbraio 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola . . . . Pag. 1752

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1014**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della strada, in Cagliari.
Pag. 1753

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1015**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore mercedarie della carità, in Roma . . . . Pag. 1753

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1016**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia delle Sante Perpetua e Felicita martiri, in Roma . . Pag. 1753

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1017**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Ognissanti, in Verona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 1753

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **1018**.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Cecilia vergine e martire, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.
Pag. 1753

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **1019**.
Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione «Piccole apostole della redenzione», in Visciano.
Pag. 1753

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Disposizioni fiscali urgenti) . . . . Pag. 1754

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Borgo Priolo, Sarnico, Varmo, Magione, Treviso, Brisighella, Arona, Aulla, Riese Pio X, S. Giorgio della Richinvelda, Framula, Fiume Veneto, Spilimbergo, S. Vendemiano, Guarda Veneta, Vallerotonda, S. Chirico Raparo, Pelago, Carlino, Precenicco, Resiutta e Venzone . . . Pag. 1756

Ministero delle finanze:

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fontanellato . . . . Pag. 1758

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Capri . . . . Pag. 1758

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelnuovo del Garda . . . . Pag. 1758

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Lamo - Industria mobili, in Oderzo . . . . . Pag. 1758

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Lamo arredamenti, in Salgareda . . . . . . Pag. 1758

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.E.C.I. - Servizi spurghi civili e industriali, in Afragola. Pag. 1758

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta individuale Lodi Franco, in Fiorenzuola d'Arda . . . . Pag. 1758

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta individuale D'Introno Domenico, in Corato . . . . Pag. 1759

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari Consorzio salernitano - ATACS, in Salerno . . . . Pag. 1759

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Foggia della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate . . Pag. 1759

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Firenze della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate . . Pag. 1759

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena . . . . . Pag. 1759

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Mintaka II a r.l. », in Roma . . Pag. 1759

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo . . . . Pag. 1759

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo fra gli operai di Cencenighe - Società cooperativa a r.l. », in Cencenighe Agordino e nomina del commissario governativo Pag. 1759

Ministero del commercio con l'estero: Sostituzione di un membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali . . . . Pag. 1759

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1760

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di conservatore e curatore presso l'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 1761

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma. Pag. 1761

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 1762

Diario delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica analitica ed elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa. Pag. 1762

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena . . . . Pag. 1763

Regione Puglia - Unità sanitaria locale « BR/3 », in Francavilla Fontana: Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Ceglie Messapico . . . . Pag. 1764

Ospedale « A. Businco » di Cagliari: Concorso ad un posto di assistente cardiologo . . . . Pag. 1764

Ospedale « G. Da Procida » di Salerno: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1764

Ospedale « V. Cervello » di Palermo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1764

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1764

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3.
Istituzione del servizio di mensa . . . . . Pag. 1765

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 4.
Rettifiche alla legge regionale « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 » . . . . Pag. 1765

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5.
Norme sul contenzioso in materia sanitaria . Pag. 1766

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1982, n. 2.
Finanziamento del servizio sanitario provinciale. Pag. 1767

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 64 DEL 6 MARZO 1982:

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Estrazione effettuata il 1° marzo 1982 per il rimborso di speciali certificati di credito 10 % 1978/1991 (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Serie sorteggiata per l'ammortamento nella PRIMA estrazione.

(691)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1009**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 175, 176, 177, 178 e 179, relativi alla scuola di specializzazione in puericultura che muta la denominazione in « pediatria preventiva e puericultura », sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 175. — Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale dell'Università di Ferrara è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Art. 176. — Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;

b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Art. 177. — Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di sedici complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 178. — Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;

10) anatomia patologica infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantile;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

3° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;
4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalto;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra-ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Art. 179. — Le norme generale per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Ferrara.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola per l'indirizzo di neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltrechè presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile della struttura.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1010.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 265 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Per essere ammessi a frequentare il primo anno di ciascuna scuola di specializzazione occorre aver superato dinanzi ad una commissione di tre membri, presieduta dal direttore della scuola, un concorso per titoli ed esame (che potrà consistere in prove scritte e/o orali, a scelta del direttore) diretto ad accertare la cultura medico-chirurgica del candidato.

Art. 267 - è sostituito dal seguente:

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 269 - il primo comma è sostituito dal seguente:

Al termine di ogni anno di corso l'iscritto dovrà sostenere gli esami speciali prescritti dal regolamento della scuola dinanzi ad una commissione di almeno tre membri. In caso di mancato superamento degli esami non può aversi l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 271 - il primo comma è sostituito dal seguente:

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1011.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

. Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademiei dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 158, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che è aggiunta la scuola di specializzazione in andrologia.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in andrologia.

Scuola di specializzazione in andrologia

Art. 306. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, la scuola di specializzazione in andrologia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella stessa scuola. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

La sede della scuola sarà indicata per ogni triennio in rapporto alla nomina del direttore.

Art. 307. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini;

anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile;

fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; biochimica endocrina;

anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I;

nozioni di immunocitologia;

semeiotica e diagnostica andrologica medica I;

semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II;

semeiotica e diagnostica andrologica medica II;

semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II;

immunopatologia della infertilità maschile;

eredopatologia andrologica;

patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I;

aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica;

patologia venereologica nei riguardi dell'andrologia.

3° *Anno*:

patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II;

profilassi della infertilità maschile;

terapia andrologica medica;

terapia andrologica chirurgica;

farmacologia endocrina e della riproduzione dell'uomo.

Art. 308. — Gli allievi devono seguire le lezioni e le esercitazioni e frequentare come interni la cattedra di endocrinologia (reparto degenza, ambulatori, laboratori) per un periodo che verrà stabilito dal direttore della scuola.

Gli iscritti per ciascun anno di corso non possono superare il numero di cinque. I candidati devono superare una prova di ammissione per titoli ed esami.

L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia.

Alla fine di ciascun anno di corso l'allievo deve superare un esame di profitto che può vertere anche su prove pratiche. Gli esami di profitto si svolgono a gruppi di materie e possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva e l'altra autunnale e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Al termine del triennio, superato il relativo esame di profitto, l'allievo dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dal direttore della scuola.

Gli insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni pratiche e da conferenze su argomenti attinenti le discipline andrologiche.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia contenute nel regolamento sul funzionamento delle scuole di specializzazione e perfezionamento dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1012**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 33, relativo al corso di laurea in scienze politiche, sono soppressi i seguenti insegnamenti:

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia dei trasporti;

organizzazioni economiche internazionali;

sociologia religiosa;

diritto commerciale;

diritto pubblico dell'economia;
diritto internazionale privato;
istituzioni politiche comparate;
storia dei concordati;
storia del cristianesimo;
storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria e politica monetaria;
economia e politica regionale;
economia del lavoro;
geografia applicata;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia della conoscenza;
psicologia applicata;
diritto privato comparato;
diritto penale comparato;
sistemi politici comparati;
teoria generale del diritto;
storia delle istituzioni politiche;
storia ed istituzioni dell'Africa;
metodologia e tecnica delle ricerche sociali;
statistica sociale;
lingua slovena.

Nell'art. 36 l'ultimo comma è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1982
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1013.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 35, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il nuovo seguente articolo:

Art. 36. — Alla facoltà di economia e commercio è annesso il seguente laboratorio:

laboratorio di geografia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *febbraio* 1982
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 89

LEGGE 5 marzo 1982, n. **63.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI società per azioni ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Dopo l'articolo 1, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 1-*bis*. — E' costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il " Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa ", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo articolo 1-*ter*.

Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'attività del Fondo ha la durata di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1-*ter*. — E' costituita, con sede in Roma, la società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. ", con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal " Fondo " di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.

La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commerico e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro ».

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 *è sostituito dal seguente*:

« Gli interventi della società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. " previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di 5 anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. " nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-*ter*, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. " è titolare.

La società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. " è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società " Ristrutturazione elettronica S.p.a. ", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento ».

L'articolo 4 *è sostituito dal seguente*:

« Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente decreto per il restante territorio nazionale ».

All'articolo 5 *è aggiunto il seguente comma*:

« Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori 6 mesi ».

All'articolo 6:

i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente.

Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Fondo e agli Enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire a questi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1982, n. 64.

Emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1982 — autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339 — con un francobollo celebrativo della 69ª Conferenza dell'Unione interparlamentare nonché con un intero postale celebrativo dell'85ª Sessione del Comitato olimpico internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nell'anno 1982, delle seguenti carte valori postali:

francobollo celebrativo della 69ª Conferenza dell'Unione interparlamentare;

intero postale celebrativo dell'85ª Sessione del Comitato olimpico internazionale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1982
Registro n. 7 *Poste, foglio n.* 1

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807)

Nel titolo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1982, dove è scritto: « Autorizzazione *della* GEPI S.p.a.... », leggasi: « Autorizzazione *alla* GEPI S.p.a.... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 dicembre 1981.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 24.849.120.550, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge n. 482/78 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Lazio la somma di L. 1.307.848.450, quale anticipo del 5%, per il 1978, primo programma;

Viste le dichiarazioni n. 2078 del 5 novembre 1981 e n. 2207 del 25 novembre 1981, rese entrambe dall'assessore competente della regione Lazio, con le quali si chiede l'erogazione degli importi rispettivamente di L. 14.849.000.000 e di L. 10.000.120.550, relativamente al 1978, primo programma triennale;

Considerato che l'importo globale richiesto con le due sopra citate dichiarazioni, di L. 24.849.120.550, trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, primo programma, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 24 miliardi 849.120.550, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 204

(1074)

DECRETO 10 dicembre 1981.

Attribuzione alla regione Lazio della somma di lire 199.290.930, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1, foglio n. 231, con il quale sono stati assegnati alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo triennio 1978-80;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5%, 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 1207, n. 1053, n. 969 del 5 giugno 1981, n. 2882 e n. 1671 del 1° dicembre 1981, rese tutte dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 141.906.480, di L. 4.123.960, di lire 21.887.160, di L. 31.072.610 e di L. 300.720, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Considerato che l'importo globale delle sopra menzionate richieste regionali di L. 100.290.930 trova copertura nei fondi disponibili, relativi all'esercizio 1978, secondo programma, esaurendoli;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di lire 199.290.930, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 205

(1076)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 settembre 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1981, n. 50, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1527 del 15 settembre 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo da L. 200, celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di Stato.

Detto francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; tiratura: sei milioni di esemplari; colori: verde, bruno e azzurro intenso; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura il prospetto di palazzo Spada in Roma, sede del Consiglio di Stato ed un particolare di una decorazione in affresco nella Sala grande dell'edificio.

Nel francobollo sono riportate la leggenda « 150° DEL CONSIGLIO DI STATO », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1982
Registro n. 4 Poste, foglio n. 123

(981)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 febbraio 1982.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge numero 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con il voto n. 304, espresso nell'adunanza del 19 giugno 1981, che qui integralmente si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Piemonte elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Piemonte come da deliberazione del consiglio regionale n. 227-C.R. 3555 del 22 ottobre 1981 - C.G. n. 48602 del 5 novembre 1981 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte in data 25 novembre 1981, ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S=9, le zone della regione Piemonte comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Cuneo:
Bagnolo Piemonte

Provincia di Torino:
Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Bricherasio
Campiglione-Fenile
Cantalupa
Coazze

Cumiana
Fenestrelle
Frossasco
Garzigliana
Giaveno
Inverso Pinasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Massello
Osasco
Perosa Argentina
Perrero
Pinasca
Pinerolo
Pomaretto
Porte
Prali
Pramollo
Prarostino
Roletto
Rorà
Roure
Salza di Pinerolo
San Germano Chisone
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Sant'Antonino di Susa
Torre Pellice
Usseaux
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(1072)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1982.

Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;

Visto l'art. 6 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla « vendita a peso netto delle merci ».

Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori.

Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.

E' sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore.

La legge non si applica alle fattispecie disciplinate dai regolamenti delle comunità economiche europee o dalle norme emanate in attuazione delle direttive comunitarie o da norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.

Art. 2.

Vendita di merci sfuse

Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.

Art. 3.

Vendita di prodotti preimballati

In tutti i casi in cui non trovino applicazione le disposizioni richiamate nel precedente art. 1, ultimo comma, il prodotto posto in vendita al minuto già contenuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso, non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

Art. 4.

Visualizzazione del peso netto

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:

riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;

azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;

riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.

Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul « piatto merci » con altra equivalente applicata sul « piatto pesi ».

Art. 5.

Collocazione dello strumento per pesare

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento per pesare deve essere collocato nel locale di vendita in un punto e in modo tali da consentire all'acquirente la visione libera e immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma della intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti metrici

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, se hanno una portata superiore a 10 chilogrammi; entro quattro anni, se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro cinque anni se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi.

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti non alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Anteriormente alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti è consentito avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge anche nel caso che vengano utilizzati strumenti per pesare che già consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce.

Art. 7.

Peso della carta da involgere

La carta da involgere o gli altri tipi di involucro impiegati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.

La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.

Art. 8.

Classi di precisione

Gli strumenti per pesare, impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, utilizzati successivamente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite nella tabella annessa al presente decreto in relazione ai vari prodotti.

Art. 9.

Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso

L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge deve essere effettuata, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in grammi se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo, in decagrammi se non supera i dieci chilogrammi, in ettogrammi se non supera i cento chilogrammi, in chilogrammi per i valori superiori.

Oltre al peso all'origine dell'imballaggio devono essere indicati in termini percentuali gli scostamenti massimi che si possono verificare in relazione alle condizioni di impiego.

E' sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art. 4 della legge per i seguenti prodotti:

caffè verde, anche se decaffeinato;

stoccafisso;

baccalà;

materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile, paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.

Art. 10.

Vendita a pezzo e a collo

Per vendita a pezzo si intende la vendita di merci allo stato sfuso il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla « Raccolta provinciale degli usi » effetuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.

Art. 11.

Caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 3 della legge

Gli imballaggi utilizzati per commercializzare all'interno del territorio nazionale i prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificata dalla legge 4 ottobre 1966, n. 839, debbono avere le stesse caratteristiche prescritte dalle norme emanate ai sensi di tali leggi per gli imballaggi da usare nell'esportazione dei prodotti suindicati. La caratteristica di essere nuovi non è però richiesta, salvo che si tratti di imballaggi utilizzati per prodotti di qualifica « extra ».

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 7 agosto 1959, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1960, e nell'art. 42, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 aprile 1970.

Art. 12.

Involgente protettivo

E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.

Constituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.

Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la « stuccatura » dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare.

Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse.

Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.

Art. 13.

Contratti

I documenti di cui all'art. 4 della legge debbono contenere l'indicazione del peso netto della merce o, quando essa sia venduta a pezzo o a collo, il numero dei pezzi o dei colli.

I contratti stipulati difformemente dall'art. 4 della legge e dal comma precedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge stessa si applicano fino a che non abbiano esaurito i loro effetti.

Art. 14.

Strumenti per pesare: dotazione

Chiunque utilizzi nella vendita all'ingrosso e al dettaglio strumenti per pesare deve comunicare agli uffici provinciali di statistica il numero degli strumenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, distinti per caratteristiche di funzionamento, per portata, per classi di precisione, per anno di utilizzazione e, se indicato, per anno di fabbricazione. La comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla data suddetta.

La predetta comunicazione deve essere fatta, altresì, entro trenta giorni da chiunque aumenti o riduca la dotazione di strumenti per pesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

CLASSI DI PRECISIONE

Categoria merceologica	Strumenti per pesare	
	graduati	non graduati
	il valore ponderale di divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:	l'errore di esattezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti, e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a:
1 - Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati	g 5	
2 - Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, thè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3	g 2	
3 - Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche	g 1	

(1140)

DECRETO 6 giugno 1981.

Coefficiente di ragguaglio per il 1980, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 19 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980;

Vista la lettera n. 8678 dell'8 aprile 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1979: indice medio dei prezzi allo ingrosso = 191,60; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1979 = 753,92;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1980 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;

Decreta:

Il rapporto di cui alle premesse, per il 1980, previsto dalla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dall'art. 18 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali è determinato in 472,76 (quattrocentosettantadue e settantasei).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1981
Registro n. 11 Industria, foglio n. 359

(1953)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 24 novembre 1980 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 48, aggiunta della lettera z), 52, primo e terzo comma, 57, lettera g), e 58 lettera e) dello statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 48. — (*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 52. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore ai dodici mesi.

(*Omissis*).

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

(*Omissis*).

Art. 57. — (*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 15% e 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

(*Omissis*).

Art. 58. — (*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni.

(1115)

DECRETO 16 febbraio 1982.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 ottobre 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 39, lettera m), 42, terzo comma e 43, secondo comma dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 39, lettera *m*). — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a dodici mesi;

Art. 42, terzo comma. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 43, secondo comma. — Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con scadenza fino a cinque anni.

(1116)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1014.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della strada, in Cagliari.

N. 1014. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cagliari 12 febbraio 1973, integrato con tre dichiarazioni, una del 3 dicembre 1979 e due del 2 aprile 1980, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della strada, in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 166

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1015.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore mercedarie della carità, in Roma.

N. 1015. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione delle suore mercedarie della carità, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 164

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1016.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia delle Sante Perpetua e Felicita martiri, in Roma.

N. 1016. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridi-decreto del vicario generale di Sua Santità 11 dicembre 1969, integrato con decreto stessa data e con due dichiarazioni del 10 ottobre 1979 e del 26 febbraio 1980, relativo alla erezione della parrocchia delle Sante Perpetua e Felicita martiri, in località Colle di Mezzo del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 163

DECRETO 5 novembre 1981, n. **1017.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Ognissanti, in Verona, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Ognissanti, in contrada Croce Bianca del comune di Verona. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Benito Castioni con atto pubblico 4 settembre 1978, n. 40474 di repertorio, a rogito dott. Cesare Peloso, notaio in Verona, consistente in un appezzamento di terreno di ettari 0.60.74 sito in Verona su cui insiste il sacro edificio e la casa canonica, il tutto descritto nella perizia giurata 5 ottobre 1978 dell'arch. Luciano Zinnamosca e valutato in L. 290.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 165

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **1018.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Cecilia vergine e martire, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Cecilia vergine e martire, in Milano. La chiesa anzidetta, viene altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte dalle sorelle Guendalina, Claudia e Luisa Gavazzi Della Somaglia con atto pubblico 20 febbraio 1979, n. 17555/2029 di repertorio, a rogito dott. Francesca Testa, notaio in Milano e dall'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano, con atto pubblico 21 marzo 1979, n. 50662/11059 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistenti in un appezzamento di terreno su cui insiste una cappella, la sacrestia, la casa del custode e un oratorio femminile sito in Milano, descritto nella perizia giurata 30 marzo-12 aprile 1979 del geom. Mario Potestio, nonché in un appezzamento di terreno sito in Milano su cui insiste il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, descritto nella perizia giurata 17-21 maggio 1979 dell'ing. Claudio Latocca, valutati complessivamente in L. 646.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 167

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **1019.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione « Piccole apostole della redenzione », in Visciano.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione « Piccole apostole della redenzione », in Visciano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1982
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 168

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Disposizioni fiscali urgenti)

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite nella tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, in L. 150 dall'articolo 47, lettera *a*), in L. 300 dagli articoli 21, 23, lettera *a*), e 46, in L. 1.000 dall'articolo 18, in L. 2.000 dagli articoli da 1 a 8, 12, nota marginale, 22, da 23, lettera *b*), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono elevate, rispettivamente, a L. 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L. 1.000.

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso devono essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.

Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitaria, comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazioni similari rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Art. 2.

L'articolo 4 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Per il periodo di due anni decorrente dal primo pagamento effettuato successivamente al 31 dicembre 1980, gli importi da corrispondere per tassa erariale di circolazione sono aumentati del 50 per cento per il primo anno e dell'80 per cento per il secondo anno dell'importo complessivo dovuto per tassa erariale e tassa regionale di circolazione in base alle tariffe in vigore al 31 dicembre 1980.

Per la determinazione del periodo di maggiore tassazione relativamente ai veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica si tiene conto dell'inizio del periodo fisso nel quale cade il mese di immatricolazione; l'obbligo del pagamento decorre tuttavia dall'inizio del mese di immatricolazione.

Per i veicoli e autoscafi immatricolati nel 1982 e per quelli che non abbiano circolato nel 1981, l'aumento è dell'80 per cento ed è limitato ad un anno decorrente dal periodo fisso nel quale viene eseguito il primo pagamento per il 1982. L'aumento non si applica ai veicoli ed agli autoscafi immatricolati posteriormente al 31 dicembre 1982.

Per i versamenti legittimamente effettuati per periodi fissi afferenti l'anno 1982 senza l'aumento dell'80 per cento di cui al primo comma, la maggior somma dovuta per tali periodi dovrà essere corrisposta in occasione del pagamento della tassa relativa ai corrispondenti periodi fissi dell'anno 1983.

Qualora alla scadenza della validità dell'ultimo pagamento eseguito non venga assolto il tributo per periodi fissi immediatamente successivi, la maggiore somma dovuta dovrà essere corrisposta entro trenta giorni da detta scadenza. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 27, per l'insufficiente pagamento della tassa.

L'aumento della tassa erariale, di cui al primo comma, non influisce sull'ammontare della tassa regionale di circolazione ».

Art. 3.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori.

Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

Gli aumenti predetti si applicano alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1981. *Gli aumenti suindicati relativi a tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento è compreso nel periodo tra il* 31 *dicembre* 1981 *ed il* 31 *gennaio* 1982, *possono essere versati, senza applicazione di sanzioni, entro* 15 *giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le concessioni governative in materia di proprietà industriale gli aumenti predetti si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal* 1° *gennaio* 1982.

Art. 4.

E' istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria commisurata in ragione dell'8 % all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale

sui redditi, dovute per l'anno 1982 dai soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'addizionale è commisurata alle imposte dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'addizionale si applica anche sulle ritenute di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata separatamente a ciascuna delle imposte di cui al primo comma; ai fini della determinazione dell'addizionale le imposte dovute si considerano al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti di imposta sui redditi prodotti all'estero ma al netto del credito di imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904. Nella determinazione dell'ammontare dell'addizionale non si tiene conto dell'imposta applicata sui redditi relativi a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

L'addizionale commisurata alle imposte indicate nel primo comma non deve essere corrisposta se l'importo non supera lire diecimila con riferimento a ciascuna delle imposte.

Art. 5.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo precedente sono tenuti ad effettuare — entro il termine per il versamento di acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38 — un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, dell'addizionale. Il versamento provvisorio è commisurato all'importo dovuto per l'anno 1982 o per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare il versamento a saldo dell'addizionale, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1982, o entro quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Il versamento a saldo è commisurato, con i criteri di cui al terzo comma del precedente articolo, a ciascuna delle imposte risultanti dalla dichiarazione stessa.

Le attestazioni comprovanti i versamenti devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi indicata nel comma precedente.

Art. 6.

I sostituti d'imposta sono tenuti a corrispondere, con obbligo di rivalsa, l'addizionale nella misura dell'8 per cento delle ritenute di cui al primo e secondo comma dell'articolo 26 e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'addizionale è commisurata:

a) sulle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982;

b) sulle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 ed al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, effettuate sull'ammontare degli interessi, premi ed altri frutti o dei dividendi rispettivamente maturati o deliberati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1982.

Se le ritenute indicate nel primo comma non sono effettuate a titolo di imposta, l'ammontare dell'addizionale si considera quale acconto dell'imposta dovuta dal *sostituito*.

Il versamento dell'addizionale, arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore, deve essere effettuato dai sostituti d'imposta alle scadenze — comprese quelle previste dall'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, per il versamento di *giugno e ottobre* 1982 — stabilite per il versamento delle ritenute sulle quali è commisurata l'addizionale.

Le attestazioni comprovanti il versamento devono essere allegate alle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 7.

L'addizionale deve essere versata secondo le modalità previste per le singole imposte alle quali l'addizionale stessa è commisurata.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Per i versamenti, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'addizionale nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni relative alle imposte sulle quali l'addizionale stessa è commisurata; se l'addizionale è commisurata alle ritenute indicate nell'articolo precedente si applicano altresì le norme relative alle stesse ritenute.

Art. 8.

Le esattorie, comprese quelle aventi sede nella regione Sicilia, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato gli importi ricevuti a titolo di addizionale con arrotondamento sull'importo complessivo del versamento, a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. Alle esattorie compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo dell'addizionale versato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con un minimo

di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

Per il versamento dell'addizionale da parte dell'amministrazione postale si applicano le vigenti modalità previste per il versamento delle ritenute cui l'addizionale è commisurata.

Le aziende delegate ovunque ubicate devono eseguire il versamento dell'addizionale per la quale hanno ricevuto delega, direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione di apposita distinta per la imputazione ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, nel termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Le aziende delegate devono versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato aventi sede nella regione Sicilia le somme relative a deleghe conferite a proprie dipendenze ubicate nel territorio di detta regione. Le somme relative a deleghe conferite a dipendenze situate al di fuori del territorio della regione Sicilia non possono essere versate a tesorerie provinciali dello Stato ubicate in detta regione.

All'azienda delegata compete, a carico dello Stato, per ciascuna operazione la commissione di cui all'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni.

Art. 9.

Il gettito derivante dalle disposizioni del presente decreto, eccettuate quelle di cui agli articoli 1 *e* 3, *è di esclusiva spettanza dell'erario ed è destinato alla copertura degli oneri per il finanziamento dei bilanci dei comuni e delle province per l'anno* 1982.

Art. 10.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1982 ovvero per il periodo d'imposta in corso alla suddetta data per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, è elevata dal 90 al 92 per cento.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1982 l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 52.000, di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevata a L. 130.000 e l'importo di L. 3.000.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, convertito nella legge 10 agosto 1981, n. 490, è elevato a L. 3.500.000.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1170)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Borgo Priolo, Sarnico, Varmo, Magione, Treviso, Brisighella, Arona, Aulla, Riese Pio X, S. Giorgio della Richinvelda, Framula, Fiume Veneto, Spilimbergo, S. Vendemiano, Guarda Veneta, Vallerotonda, S. Chirico Raparo, Pelago, Carlino, Precenicco, Resiutta e Venzone.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2083, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Chizia, in comune di Borgo Priolo (Pavia), censuario di Staghiglione (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, prospiciente il mappale 285, della superficie di mq 27, ed indicato nella planimetria, rilasciata il 4 maggio 1981, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2241, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago di Iseo, in comune di Sarnico (Bergamo), e del manufatto su di esso insistente, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4/c mappali 2233 e 2224/b della superficie di mq 176, ed indicato nella planimetria rilasciata, il 6 novembre 1980, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2252, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex arginello del fiume Varmo segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Varmo (Udine), al foglio n. 14, mappale 40 parte, della superficie di mq 1750, ed indicato nella rilevazione catastale 24 gennaio 1981, con allegato estratto di mappa rilasciato il 24 gennaio 1981, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 2249, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dal lago Trasimeno, in comune di Magione (Perugia), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 41, mappale 780 (ex 24/b), della superficie di mq 230, ed indicato nella relazione tecnico-estimativa con allegato estratto di mappa rilasciato il 24 maggio 1972 in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 gennaio 1982, n. 2243, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex relitto demaniale segnato nel catasto del comune di Treviso al foglio IV - sez. *C* - mappali 1132-1133-1134, della superficie complessiva di mq 358 ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 10 febbraio 1981, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 gennaio 1982, n. 2246, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del rio Ebola, in comune di Brisighella (Ravenna), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 138, mappale 123, della superficie di mq 4320, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato il 7 aprile 1981 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 gennaio 1982, n. 2248, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, in fregio al lago Maggiore, e delle opere su di esso insistenti, in comune di Arona (Novara), segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 149, della superficie di mq 367,63 ed indicato nella planimetria, rilasciata in scala 1:1500, dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(1004)

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 1931, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni in destra del fiume Magra, in comune di Aulla, località Albiano Magra (Massa Carrara), segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 47 (particelle numeri 144) ed al foglio n. 48 (particelle numeri 109) dalla superficie complessiva di mq 356.133, ed indicati nella planimetria rilasciata il 25 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2242, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo abbandonato, segnato nel catasto del comune di Riese Pio X (Treviso), al foglio n. XII, sez. *C*, mappali 175-185-186-221, della superficie complessiva di mq 390, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 febbraio 1981 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2250, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo Roggia di Domanins, in comune di S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 mappali 913-915-916/a e 916/b della superficie complessiva di mq 190 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 31 marzo 1981, in scala 1:2000 e 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2253, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo torrente Deiva in comune di Framura (La Spezia), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 303, della superficie di mq 17.800 e indicato nella dimostrazione di frazionamento 21 giugno 1979, con allegata planimetria rilasciata l'11 marzo 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 2325, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Fiume, in comune di Fiume Veneto (Pordenone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 mappale 232½ della superficie di Ha 0.16.70 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 5 agosto 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 2418, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in fregio al torrente Cosa, in comune di Spilimbergo (Pordenone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 119½ della superficie di Ha 1.46.20 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 31 agosto 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 gennaio 1982, n. 2244, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Cervada in comune di San Vendemiano (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, sez. *A*, mappali 129 (mq 338); 38 (mq 38) e 135 (mq 89) della superficie complessiva di mq 465, e indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 aprile 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

(986)

Con decreto 11 gennaio 1982, n. 2078, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Guarda Veneta (Rovigo), al foglio n. 8, mappale 83, della superficie di mq 472 ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 luglio 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 1405, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fosso Fiumarella, in comune di Vallerotonda (Frosinone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 36, mappale 643, della superficie di mq 420, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 1550, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due tratti di terreno del torrente Racanello in comune di S. Chirico Raparo (Potenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69, particella 316, ed al foglio n. 68, particelle 525 e 526, della superficie complessiva di Ha 5.07.40 ed indicati nelle planimetrie, rilasciate il 29 febbraio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 12 gennaio 1982, n. 2081, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in sinistra del fiume Sieve, in comune di Pelago (Firenze), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 22, particella 472, della superficie di mq 17, ed indicato nella plaminetria, rilasciata il 21 luglio 1975 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 1847, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale di scarico dell'Idrovora Villafredda in comune di Carlino (Udine), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 21, mappale 198½, della superficie di mq 100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 febbraio 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 14 gennaio 1982, n. 2084, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un canale di scarico nel fiume Stella, in comune di Precenicco (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, tra il mappale 53 e 54 (velatura in colore verde), della superficie di mq 440 ed indicato nella rilevazione catastale 15 maggio 1978, con allegata planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tenico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 2251, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Fella, in comune di Resiutta (Udine), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 90 parte, della superficie di mq 1400, ed indicato nella rilevazione catastale 20 luglio 1981, con allegato estratto di mappa del 17 luglio 1981 in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 15 gennaio 1982, n. 2417, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, parte dell'ex alveo del Rio Rozza, in comune di Venzone (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31, mappale 184 (ex 98-parte) della superficie di Ha 0.45.20 ed indicato nella rilevazione catastale con allegata planimetria rilasciata il 15 aprile 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto. tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

(837)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fontanellato.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Fontanellato è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 421.342.118 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 436.265.440 iscritto a ruolo a nome del sig. Lapina Enzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1045)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Capri.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Capri è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 958.736.822 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.010.121.600 iscritto a ruolo a nome del contribuente Mario Esposito.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1046)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Castelnuovo del Garda.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Castelnuovo del Garda è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 599.096.830 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 630.989.827 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Garda Petroli.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Verona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1047)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Lamo - Industria mobili, in Oderzo

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.785.403 dovuto dalla S.a.s. Lamo - Industria mobili è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(894)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Lamo arredamenti, in Salgareda

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 40.319.417 dovuto dalla S.a.s. Lamo arredamenti è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(895)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.E.C.I. - Servizi espurghi civili e industriali, in Afragola

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 14.283.160 dovuto dalla S.p.a. S.E.C.I. - Servizi espurghi civili e industriali è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(896)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta individuale Lodi Franco, in Fiorenzuola d'Arda.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 11.443.848 dovuto dalla ditta individuale Lodi Franco è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Piacenza nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(897)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dal titolare della ditta individuale D'Introno Domenico, in Corato.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 245.686.932 dovuto dalla ditta individuale D'Introno Domenico è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intentenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1031)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Azienda trasporti autofiloviari Consorzio salernitano - ATACS, in Salerno.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1982 la riscossione del carico tributario di L. 3.222.009.174 dovuto dall'Azienda trasporto autofiloviari Consorzio salernitano - ATACS, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Salerno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(1032)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Foggia della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Foggia Società cooperativa a responsabilità limitata, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Foggia, strada nazionale Foggia-Manfredonia attribuito con decreto ministeriale 20 maggio 1953.

La camera di commercio, industria, artigianato di Foggia è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(1087)

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Firenze della autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Firenze Società cooperativa a responsabilità limita, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Firenze e succursali in altre località della provincia attribuito con decreto ministeriale 3 gennaio 1950.

La camera di commercio, industria, artigianato di Firenze è incaricata dell'esecuzione del predetto decreto.

(1088)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Modena.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Modena:

facchinaggio generico e attività preliminari complementari ed accessorie; accompagnatori di bestiame; trasporto di persone: tassisti autonoleggiatori e attività accessorie; trasporto di merci per conto terzi ed attività preliminari complementari ed accessorie: 25ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili.

(1086)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Mintaka II a r.l. », in Roma

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1982, i poteri conferiti al dott. Eugenio Cerra, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Mintaka II a r.l. », in Roma, sono stati prorogati fino al 23 maggio 1982.

(1002)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1982, i poteri conferiti al rag. Giacomo Musaio, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Pace », in Treviolo (Bergamo), sono stati prorogati fino al 20 aprile 1982.

(1003)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo fra gli operai di Cencenighe - Società cooperativa a r.l. », in Cencenighe Agordino e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1982, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Unione cooperativa di consumo fra gli operai di Cencenighe - Società cooperativa a r.l. », in Cencenighe Agordino (Belluno), costituita in data 8 marzo 1901 con atto a rogito del notaio Edoardo Casal, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Giacomo Punzi.

(954)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 il dott. Luigi Cannata, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, è stato nominato membro effettivo della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in sostituzione della dott.ssa Marcella Caboni.

(1055)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 1° marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1280,55	1280,55	1280,60	1280,55	1280,50	1280,50	1280,45	1280,55	1280,55	1280,55
Dollaro canadese	1041,45	1041,45	1041 —	1041,45	1042 —	1041,40	1042 —	1041,45	1041,45	1041,45
Marco germanico	537,03	537,03	536,60	537,03	537,25	537,05	536,96	537,03	537,03	537,05
Fiorino olandese	488,99	488,99	489,25	488,99	489,50	488,65	489,10	488,99	488,99	489 —
Franco belga	29,238	29,238	29,27	29,238	29,25	29,20	29,25	29,238	29,238	29,25
Franco francese	210,58	210,58	210,50	210,58	210,75	210,60	210,54	210,58	210,58	210,60
Lira sterlina	2332,60	2332,60	2335 —	2332,60	2335 —	2332,50	2331 —	2332,60	2332,60	2332,60
Lira irlandese	1895,50	1895,50	1895 —	1895,50	1895 —	—	1896 —	1895,50	1895,50	—
Corona danese	159,97	159,97	160,20	159,97	160,25	159,95	160,06	159,97	159,97	160 —
Corona norvegese	213,14	213,14	213,14	213,14	212,95	213,15	213,15	213,14	213,14	213,15
Corona svedese	220,66	220,66	220,63	220,66	219,15	220,65	221,25	220,66	220,66	220,65
Franco svizzero	678,26	678,26	677,75	678,26	679 —	678,25	678 —	678,26	678,26	678,25
Scellino austriaco	76,548	76,548	76,60	76,548	76,50	76,55	76,5250	76,548	76,548	76,55
Escudo portoghese	18,02	18,02	18,3650	18,02	18 —	18,05	18,25	18,02	18,02	18 —
Peseta spagnola	12,38	12,38	12,40	12,38	12,40	12,40	12,3790	12,38	12,38	12,40
Yen giapponese	5,391	5,391	5,40	5,391	5,40	5,38	5,39	5,391	5,391	5,40
E.C.U.	1302,29	1302,29	—	1302,29	—	—	1302,25	1302,29	1302,29	—

Media dei titoli del 1° marzo 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,425
» 5,50 % » » 1968-83	90,400
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	78,650
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,175
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	64,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,750
» » » » 1- 5-1980/82	99,725
» » » » 1- 6-1980/82	99,825
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,875
» » » » 1-10-1979/82	99,875
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1980/83	99,525
» » » » 1- 3-1981/84	99,175
» » » » 1- 4-1981/84	99,200
» » » » 1- 6-1981/84	99,250
» » » » 1- 9-1981/84	99,325
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,125
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,350
» » » 15 % 1- 1-1983	96,800
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	89,450
» » » 12 % 1- 1-1984	88,100
» » » 12 % 1- 4-1984	86,825
» » » 12 % 1-10-1984	84,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1280,500
Dollaro canadese	1041,725
Marco germanico	536,995
Fiorino olandese	489,045
Franco belga	29,244
Franco francese	210,560
Lira sterlina	2331,800
Lira irlandese	1895,750
Corona danese	160,015
Corona norvegese	213,145
Corona svedese	220,95
Franco svizzero	678,130
Scellino austriaco	76,536
Escudo portoghese	18,135
Peseta spagnola	12,379
Yen giapponese	5,390
E.C.U.	1302,250

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di conservatore e curatore presso l'Università degli studi di Firenze

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di conservatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei musei delle scienze e degli orti botanici delle università e degli istituti d'istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati dell'Università di Firenze:

Facoltà di agraria:

istituto di selvicoltura e assestamento forestale posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie, in scienze forestali.

erbario dell'Istituto di Botanica agraria e forestale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze forestali, in scienze agrarie, in scienze naturali.

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia, in scienze biologiche.

Facoltà di scienze minerarie, fisiche e naturali:

museo di mineralogia e litologia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in chimica, in scienze geologiche, in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ogni posto messo a concorso dovrà essere presentata distinta domanda.

Le prove d'esame si svolgeranno presso le sedi e nei giorni sottoindicati:

selvicoltura e assestamento forestale: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, 18, Firenze, nei giorni 3, 4 e 5 maggio 1982, alle ore 8,30;

erbario dell'istituto di botanica agraria e forestale: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, piazzale delle Cascine, 28, Firenze, nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1982, alle ore 8,30;

istituto di anatomia e istologia patologica: le prove si svolgeranno presso l'istituto stesso, Policlinico di Careggi, Firenze, nei giorni 10, 11 e 12 maggio 1982, alle ore 8,30;

museo di mineralogia e litologia: le prove si svolgeranno presso il museo stesso, via La Pira, 4, Firenze, nei giorni 19, 20 e 21 aprile 1982, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di curatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dei musei delle scienze e degli orti botanici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'orto botanico della facoltà di scienze minerarie, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie, scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Firenze, piazza San Marco, 4, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'orto stesso, via Micheli, 3, Firenze, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 1982, alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Firenze.

(1094)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica prima . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica prima - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di quarta clinica chirurgica (per le esigenze della quarta cattedra di semeiotica chirurgica) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la quarta cattedra di semeiotica chirurgica - facoltà medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Roma - alle ore 9 dell'ottantaquattresimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terza clinica chirurgica e terapia chirurgica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terza clinica chirurgica e terapia chirurgica - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di radiologia posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di radiologia seconda cattedra - facoltà di medicina e chirurgia, alle ore 9 del centodiciassettesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1163)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico (per le esigenze della cattedra di chimica generale ed inorganica per scienze naturali) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1164)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica analitica ed elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica analitica ed elettrochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981 avranno luogo in Pisa nei locali dell'istituto stesso, via Risorgimento, 35 con inizio alle ore 9 secondo il seguente diario:

5 aprile 1982: prima prova scritta;

6 aprile 1982: seconda prova scritta (consistente in una prova pratica con breve relazione scritta).

(1162)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cesena

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cesena;

Visto il decreto ministeriale in data 19 gennaio 1982 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cesena, nell'ordine appresso indicato:

1) De Pascale Mario . . . . . . punti 96,518 su 132
2) Barioglio Luigi . . . . . . » 93,414 »
3) Guido Pasquale . . . . . . » 89,017 »
4) Inzerilli Michelangelo . . . . . » 89 — »
5) D'Angelo Domenico . . . . . » 88,104 »
6) Lauletta Angelo . . . . . . » 87,454 »
7) Summo Vito . . . . » 86,923 »
8) Patriarca Emilio . . . . . . » 85,933 »
9) Giacomelli Alvaro . . . . . . » 85,430 »
10) Lauria Rocco . . . . » 84,498 »
11) Pecora Vito . . . . » 83,766 »
12) Recchia Ezio . . . . » 83,177 »
13) La Rocca Pietro . . . . . . » 82,936 »
14) Frisullo Vincenzo . . . . . . » 82,202 »
15) Dejana Luca (art. 4 della legge numero 748/1954) . . . . . . » 81,733 »
16) Savino Giuseppe . . . . . . » 81,733 »
17) Incandela Francesco . . . . . » 81,684 »
18) Ciccone Saverio . . . . . . » 81,563 »
19) Albanese Giuseppe . . . . . » 80,700 »
20) Donzellini Ivo . . . . » 79,716 »
21) Buccheri Ugo . . . . » 79,550 »
22) Gianfranchi C. Ruggero . . . . » 79,104 »
23) Lo Martire Stelio . . . . . . » 78,997 »
24) Silvestri Boris . . . . . . » 78,952 »
25) Failla Ignazio . . . . » 78,905 »
26) Marazzina Felice . . . . . . » 78,750 »
27) Gotelli Giorgio . . . . . . » 78,748 »
28) Federici Glauco . . . . . . » 78,627 »
29) Liberti Gennaro . . . . . . » 78,408 »
30) Fisicaro Antonio . . . . . . » 78,390 »
31) Pesente Elio . . . . » 77,976 »
32) Aprile Pietro Maria . . . . . » 77,527 »
33) Caldarella Antonino . . . . . » 77,401 »
34) Agnoli Mario . . . . » 77,295 »
35) Delleri Giacomo . . . . . . » 77,287 »
36) Paoluzi Remo . . . . » 77,219 »
37) Pira Giacomo . . . . » 77,120 »
38) Lucchini Lino . . . . » 77,080 »
39) Gobbi Ampelio . . . . . . punti 77,013 su 132
40) Rizzo Guido . . . . » 76,409 »
41) Onofri Ermanno . . . . . . » 76,382 »
42) Picone Crescenzo . . . . . . » 76,381 »
43) Di Caprio Salvatore . . . . . » 75,866 »
44) Converti Carlo . . . . . . » 75,766 »
45) Priolo Vincenzo . . . . . . » 75,563 »
46) Matarese Francesco . . . . . » 75,361 »
47) Domina Mariano . . . . . . » 74,986 »
48) Dall'Aglio Nico . . . . . . » 74,750 »
49) Brun Flavio . . . . » 74,646 »
50) Frisi Doro . . . . » 74,566 »
51) Scorza Saverio . . . . . . » 74,446 »
52) De Felice Renato . . . . . . » 74,214 »
53) Muriana Giuseppe . . . . . . » 74,072 »
54) Faillace Peppino . . . . . . » 73,926 »
55) Bruni Ugo . . . . » 73,609 »
56) Nardelli Antonio . . . . . . » 73,459 »
57) Barbero Angelo . . . . . . » 73,450 »
58) Baldini Ettore . . . . . . » 73,298 »
59) Campagnari Gustavo . . . . . » 72,897 »
60) Carretta Eligio . . . . . . » 72,781 »
61) Nucci Leopoldo . . . . . . » 72,633 »
62) Matarrese Sebastiano . . . . . » 72,576 »
63) Zambelli Carlo . . . . . . » 72,551 »
64) Pagani Carlo . . . . » 72,242 »
65) Luchetti Loreto . . . . . . » 72,033 »
66) Galatro Vittorio . . . . . . » 71,768 »
67) Franco Giacomino . . . . . . » 71,740 »
68) Carlomagno Michele . . . . . » 71,732 »
69) Gigliotti Giovanni . . . . . . » 71,722 »
70) Zaffanella Aldo . . . . . . » 71,538 »
71) Scherillo Antonio . . . . . . » 71,527 »
72) Nasuti Antonio . . . . . . » 71,520 »
73) Pollini Franco . . . . » 71,398 »
74) Caccavale Antonio . . . . . . » 71,269 »
75) Marinelli Gaspero . . . . . . » 71,240 »
76) Castellaneta Nicola . . . . . » 71,234 »
77) Caleffi Esterino . . . . . . » 71,221 »
78) Magoni Beniamino . . . . . . » 71,099 »
79) Mingolla Aldo . . . . » 71,083 »
80) Mileti Giuseppe . . . . . . » 70,619 »
81) Patriarca Mario . . . . . . » 70,520 »
82) Gambardella Sabato . . . . . » 70,466 »
83) Capuano Rosario . . . . . . » 70,393 »
84) Dalla Fontana Giacomo . . . . » 70,370 »
85) Marzolo Uber . . . . » 70 — »
86) Nitti Gabriele . . . . » 69,905 »
87) Gambassi Enrico . . . . . . » 69,893 »
88) La Candia Michele . . . . . » 69,800 »
89) Licata Antonio . . . . . . » 69,766 »
90) Vista Carlo . . . . » 69,694 »
91) Barbieri Leonida . . . . . . » 69,632 »
92) Bove Romano . . . . » 69,213 »
93) Barbara Francesco . . . . . » 69,068 »
94) Di Massa Pelino . . . . . . » 68,796 »
95) Coniglione Sebastiano . . . . . » 68,545 »
96) Trinco Franco . . . . . . » 68,322 »
97) Ambrosini Ferdinando . . . . . » 68,135 »
98) Caruso Alfio . . . . » 67,782 »
99) Lentini Vincenzo . . . . . . » 67,706 »
100) Nigri Mario . . . . » 67,459 »

101) Contini Graziano . . . . . punti 67,457 su 132
102) Liotta Calogero . . . . . » 67,199 »
103) Muzzi Vitantonio . . . . . » 67,118 »
104) Zappalorto Flavio . . . . . » 67,100 »
105) Puglisi Domenico . . . . » 66,863 »
106) Mastrogiovanni Carmelo . . » 66,856 »
107) Tescaroli Nereo . . . . . » 66,717 »
108) Panetta Paolo . . . . . » 66,704 »
109) Caldarella Nicolò . . » 66,365 »
110) Di Caro Sebastiano . . . » 66,205 »
111) Luzzi Francesco . . . » 66,170 »
112) Fedriga Sergio . . . . » 66 — »
113) Rebecchi Renzo . . » 65,886 »
114) Monaco Teodoro . . . . » 65,809 »
115) Amico Salvatore . . » 65,574 »
116) Porretta Salvatore . . » 65,462 »
117) Costardi Felice . . » 65,149 »
118) Dragotto Antonino » 64,999 »
119) Caruso Michele . . . » 64,866 »
120) Totaro Francesco . . . » 64,800 »
121) Alba Calogero . . . . . . » 64,767 »
122) Scalia Giuseppe . . . » 64,243 »
123) Filice Francesco . . . . » 64,139 »
124) Pavonelli Giuseppe . . . . » 63,947 »
125) Chittaro Mario . . . . » 63,815 »
126) Quintino Carlo . . . . » 63,432 »
127) Martina Rolando . . . . . » 63,181 »
128) Persegati Umberto . . . » 63,142 »
129) Pipia Giuseppe . . » 62,566 »
130) Giorgi Ruggero . . . . . » 62,545 »
131) Panebianco Antonio . . . . » 62,332 »
132) Giordano Giovanni . » 61,965 »
133) Calabrò Nicola . . . . » 61,632 »
134) Gritti Giuseppe . . . . » 61,066 »
135) Pedroli Alberto . . . . . » 61 — »
136) Benevole Romano . . . » 59,099 »
137) Velardita Francesco . . . » 57,300 »
138) Accogli Italo . . . . . . » 55,326 »
139) Rasola Luciano . . . . » 54,636 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(1085)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « BR/3 », IN FRANCAVILLA FONTANA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Ceglie Messapico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Ceglie Messapico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale dell'U.S.L. in Francavilla Fontana (Brindisi).

(153/S)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(154/S)

OSPEDALE « G. DA PROCIDA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Salerno.

(155/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di istopatologia ed anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(161/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 62 del 4 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1 - Ospedale dermatologico « San Lazzaro », in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale, infermiere generico.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 18 « Riviera del Brenta », in Dolo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di applicato, capo servizi sanitari ausiliari, operaio qualificato di lavanderia.

Ospedale civile di Santa Maria Capua Vetere: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ausiliario.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 3.

Istituzione del servizio di mensa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 22 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei servizi sociali per il personale dipendente previsti dall'art. 17, lettera *e*), della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, promuove l'istituzione di mense a favore del personale addetto alla propria struttura organizzativa in tutte le sue articolazioni, che, in base alla normativa vigente in tema di orario di lavoro, è tenuto a effettuare rientri pomeridiani.

Il servizio di mensa è organizzato tramite apposite convenzioni da stipulare con operatori specializzati in modo da assicurare la fornitura di un pasto il cui costo, fino a L. 3.800, è a carico dell'amministrazione regionale e, per l'eventuale differenza, a carico di ciascun collaboratore.

Il consiglio regionale determina eventuali variazioni dell'importo di cui al precedente comma, con riferimento all'aumento del costo della vita e all'esigenza di un'oculata gestione della spesa pubblica.

La giunta regionale determina, in conformità alla presente legge, le modalità di organizzazione del servizio.

Art. 2.

Hanno titolo al servizio di mensa tutti i collaboratori appartenenti al ruolo regionale di cui alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 e comunque i collaboratori con rapporto di servizio ad orario di lavoro pieno la cui retribuzione sia a carico della Regione, che prestino servizio presso uffici centrali, decentrati e periferici della Regione.

Il servizio di mensa non spetta ai collaboratori che occupano a titolo gratuito e con funzioni di custode alloggi di proprietà dell'amministrazione regionale o a questa affidati in gestione, nonché ai collaboratori che prestino servizio in sedi dove funziona una mensa il cui onere sia, in tutto o in parte, a carico della Regione o di altro ente pubblico.

Art. 3.

Il servizio di mensa spetta per non più di due giorni per settimana e comunque per un numero di giorni nel mese che non ecceda quello degli effettivi rientri pomeridiani nella sede di servizio che per ogni collaboratore risultino obbligatori, tenuto conto di tutte le cause e circostanze che, secondo la normativa vigente, possano determinare la diminuzione.

Il servizio di mensa può altresì competere, oltre i limiti di cui al precedente comma, in base alla normativa da approvarsi da parte del consiglio regionale, in relazione a particolari esigenze incidenti sulla organizzazione del lavoro che comportino la necessità di rendere un maggior numero di rientri pomeridiani.

La giunta regionale presenta la proposta al consiglio sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e alla relativa autorizzazione di spesa annuale l'amministrazione regionale provvede in sede di approvazione della legge di bilancio a norme dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 gennaio 1982

TURCI

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1982, n. 4.

Rettifiche alla legge regionale « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 22 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 40 « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 », è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di spesa di L. 1.250.640.000 disposta per l'esercizio finanziario 1981 sul cap. 24110 "Contributi alla Si.Val.Co. S.p.a. per la realizzazione di opere ed impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio" è ridotta di L. 171.800.000 e stornata ad incremento della autorizzazione disposta per lo stesso esercizio sul cap. 24140 "Realizzazione di opere ed impianti di interesse regionale nelle residue valli di Comacchio per favorire l'allevamento di specie ittiche di acqua salmastra, tramite la Si.Val.Co. S.p.a." ».

Art. 2.

L'art. 22 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 40 « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 », è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

« Art. 22 - *Sistema cispadano delle vie di comunicazione.* — L'autorizzazione di spesa complessiva di L. 2.035.000.000 iscritta sugli esercizi 1981, 1982 e 1983 nella misura di L. 685.000.000 per l'esercizio 1981, L. 1.150.000.000 per l'esercizio 1982 e lire 200.000.000 per l'esercizio 1983 già disposta dall'art. 7 della legge regionale 19 maggio 1980, n. 38 "Interventi promozionali per lo studio, la progettazione e la realizzazione del sistema cispadano delle vie di comunicazione" è soppressa. (capitoli 41850 e 45120) ».

Art. 3.

Il n. 8) della lettera *A*) dell'art. 24 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 40 « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 », è sostituito dal seguente:

« 8) Cap. 38060 " Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2):

L. 400.000.000 dal 1981, di cui: L. 200.000.000 al 1982 e L. 200.000.000 al 1983; " ».

Art. 4.

Il prospetto dimostrativo della distribuzione temporale delle autorizzazioni di spesa (allegato *A*) della legge regionale 27 novembre 1981, n. 40 « Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure ed alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1981 ed al bilancio pluriennale 1981-83 », è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 21 gennaio 1982

TURCI

(*Omissis*).

(1067)

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1982, n. 5.
Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Disposizioni generali

Contro i provvedimenti amministrativi in materia di assistenza sanitaria e di prestazioni da parte del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i cittadini interessati sono legittimati a proporre ricorso all'organo dell'unità sanitaria locale che ha emanato l'atto. Il ricorso è proponibile avverso atti ritenuti lesivi o in caso di rifiuto di prestazioni.

I cittadini interessati possono proporre reclami, a norma del successivo art. 6, quando le prestazioni siano state erogate secondo modalità che si ritengono non conformi ai livelli prestabiliti dalla legislazione statale, dal piano sanitario regionale o da altri provvedimenti o quando denotano deficienze dei servizi.

Sono fatti salvi i casi espressamente e diversamente disciplinati dalle altre leggi vigenti.

Art. 2.

Il ricorso può essere presentato anche tramite gli enti di patronato, riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che operano in nome e per conto degli assistiti, dai quali hanno ricevuto mandato di patrocinio.

Art. 3.
Ricorsi

Il ricorso di cui all'art. 1 viene proposto in opposizione all'organo dell'unità sanitaria locale che ha emanato l'atto nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuta piena ed effettiva conoscenza.

Il ricorso può essere inoltrato anche tramite il comune di residenza del ricorrente o tramite gli uffici dell'unità sanitaria locale esistenti nel comune in cui il ricorrente risiede ed espressamente abilitati al ricevimento del ricorso dagli organi direttivi dell'unità sanitaria locale stessa. In tal caso, l'ufficio che ha ricevuto il ricorso lo inoltra all'organo che ha emanato l'atto.

Art. 4.

L'organo che ha emanato l'atto è tenuto a pronunciarsi sul ricorso entro novanta giorni dalla proposizione dello stesso. Tale atto è definitivo.

Il dispositivo della decisione di cui al comma precedente è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale.

Art. 5.

Trascorsi inutilmente i termini di cui al primo comma dell'art. 4, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Per quanto concerne le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria si applicano le disposizioni di cui all'art. 443 del codice di procedura civile e gli articoli 8 e 14 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

E' fatta salva, comunque, la competenza della magistratura ordinaria a decidere, in sede giudiziaria, in tema di diritti alle prestazioni sanitarie ai sensi del capo II, titolo IV del libro II del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 6.
Reclami e diritti dell'utente

Gli interessati che vedano ritardate le loro prestazioni sanitarie o denotino deficienze di servizi possono presentare reclami al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni e contestualmente ad assumere tutti i provvedimenti necessari a garantire i diritti dell'utente e a rendere più funzionali i servizi afferenti la materia del reclamo.

A richiesta del cittadino il reclamo è affisso in un albo presso la sede dell'assemblea dell'unità sanitaria locale. In tal caso il provvedimento conseguente è affisso, per estratto, nello stesso albo.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto negli articoli 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 gennaio 1982

TURCI

(1068)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1982, n. 2.

Finanziamento del servizio sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al finanziamento delle funzioni del servizio sanitario provinciale si provvede secondo le norme recate dalla legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Il fondo sanitario provinciale istituito con la predetta legge provinciale n. 5 è iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa della provincia, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

Art. 2.

Il fondo sanitario provinciale, per la parte corrente, è alimentato:

a) dalle assegnazioni di parte corrente dello Stato, determinate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) da apporti aggiuntivi stabiliti con legge provinciale in relazione ad oneri posti a carico del bilancio della provincia anche per particolari interventi previsti nel piano sanitario provinciale;

c) da eventuali entrate compensative e correttive delle spese nonché da altre entrate connesse con l'erogazione dell'assistenza sanitaria.

Art. 3.

Il fondo sanitario provinciale, per la parte in conto capitale, è alimentato:

a) dalle assegnazioni in conto capitale dello Stato, determinate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) da eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge provinciale a carico della provincia in base alle previsioni del piano sanitario provinciale;

c) dai capitali ricavati dall'alienazione o trasformazione del patrimonio mobiliare e immobiliare destinato alle esigenze del servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 4.

Il fondo sanitario provinciale, per la parte corrente, è destinato al finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale, delle seguenti spese correnti:

1) spese per l'esercizio delle funzioni svolte in materia sanitaria dalle unità sanitarie locali;

2) spese per i servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalla provincia, in quanto le relative funzioni non siano state delegate ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

3) spese per ogni altra attività e funzione rientrante fra le attribuzioni del servizio sanitario;

4) versamenti di entrate al bilancio dello Stato, da effettuare a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il fondo sanitario provinciale, per la parte in conto capitale, è destinato al finanziamento, secondo gli obiettivi e i criteri stabiliti dal piano sanitario provinciale, delle seguenti spese:

1) spese per la manutenzione straordinaria dei beni mobili ed immobili assegnati alle unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

2) spese per l'acquisizione di apparecchiature sanitarie, di attrezzature tecnico-economali, di mobili, arredi e macchine per ufficio, nonché di altri beni mobili, effettuate per le esigenze relative alla sfera di attività delle unità sanitarie locali;

3) spese per l'acquisizione, costruzione, adattamento, ristrutturazione e trasformazione di beni immobili destinati alle esigenze del servizio sanitario provinciale, ivi compresi gli impianti sanitari e tecnico-economali, effettute dalla provincia ovvero dagli altri enti proprietari di beni immobili, secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33;

4) spese relative alla quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti pluriennali assunti per l'esercizio di attività sanitarie, ivi compresi quelli di cui all'art. 8;

5) spese per la manutenzione straordinaria e per l'acquisizione di beni mobili destinati ai servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalla provincia, in quanto le relative funzioni non siano state delegate ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

6) altre spese in conto capitale afferenti il servizio sanitario provinciale.

Art. 6.

La determinazione e la ripartizione delle spese correnti di cui al precedente art. 4 sono disposte dalla giunta provinciale in via provvisoria entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, ed in via definitiva entro il 31 luglio dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 7.

Per quanto concerne le spese in conto capitale indicate nell'art. 5, la giunta provinciale determina annualmente e ripartisce in via provvisoria e definitiva alle medesime scadenze stabilite dal precedente art. 6 il complessivo fabbisogno finanziario per ciascuna categoria di spesa e per ciascun ente od organismo interessato.

Per l'erogazione dei fondi assegnati alle unità sanitarie locali o ad altri enti ed organismi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modifiche e integrazioni.

La provincia dispone in ordine alle spese in conto capitale di propria diretta competenza secondo le norme e modalità vigenti.

Art. 8.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, la provincia subentra nei mutui già contratti dagli enti ospedalieri e da altri enti pubblici per la costruzione di opere di edilizia sanitaria di cui è prevista l'acquisizione al patrimonio della provincia ai sensi dell'art. 30 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

Art. 9.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 8 ed alle modalità di finanziamento stabilite negli articoli 4 e 5 della presente legge, cessano di applicarsi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, le disposizioni relative alla concessione dei contributi dovuti, per il medesimo esercizio e per quelli successivi, per la realizzazione di opere di edilizia sanitaria ai sensi della legge provinciale 7 settembre 1972, n. 22, dell'art. 22 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, dell'art. 1 della legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47, della legge regionale 5 settembre 1966, n. 17, e della legge regionale 2 settembre 1968, n. 27, nonché le disposizioni relative alla concessione di garanzie previste dalle medesime leggi e dalla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 23.

In relazione a quanto stabilito al comma precedente cessano altresì di applicarsi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, le disposizioni relative alla concessione alle amministrazioni ospedaliere dei contributi per l'acquisto di attrezzature da erogarsi ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1970, n. 3. I contributi di cui al secondo comma del predetto articolo continuano ad essere corrisposti agli istituti di credito interessati a carico del fondo sanitario provinciale, parte in conto capitale.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1982 sono revocate le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi richiamate nei precedenti commi ed i relativi stanziamenti cessano di essere iscritti nel bilancio della provincia a decorrere dal medesimo esercizio finanziario.

La giunta provinciale è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti di revoca e di variazione degli atti concernenti la concessione dei contributi e delle garanzie di cui al presente articolo.

Art. 10.

In rapporto a specifiche esigenze di organizzazione e di gestione, le spese sostenute direttamente dalla provincia ai sensi degli articoli 4 e 5 della presunta legge possono trovare separata evidenza fra le spese del bilancio provinciale secondo opportune aggregazioni organiche e funzionali. In tal caso le spese anzidette trovano riscontro nelle previsioni di entrata dello stesso bilancio.

Resta fermo il disposto dell'art. 87 della legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1.

Art. 11.

Fino all'approvazione del piano sanitario provinciale la giunta provinciale provvede alla determinazione e ripartizione della spesa di parte corrente e di conto capitale secondo quanto disposto nei successivi commi, perseguendo l'obiettivo del razionale uso delle risorse attraverso criteri di economicità e di qualificazione della spesa.

La determinazione della spesa di parte corrente di cui all'art. 4 è disposta dalla giunta provinciale tenendo conto delle risultanze finanziarie dell'esercizio precedente a quello di riferimento e dei criteri adottati per la formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario provinciale.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma è disposto dalla giunta provinciale tenendo conto della dislocazione territoriale dei servizi e presidi sanitari, della loro articolazione funzionale ed organizzativa, nonché dell'eventuale attribuzione di specifici compiti.

La determinazione e la ripartizione della spesa in conto capitale di cui all'art. 5 sono disposte dalla giunta provinciale in base ad apposito programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario provinciale.

Per il 1982 la determinazione e la ripartizione in via provvisoria della spesa sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità indicate nei precedenti commi.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 gennaio 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(972)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820640)